



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d'impresa**

94-1/2023 R.G.P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di GIANNINO FRANCESCA (C.F.: GNNFNC73M56A669T), [REDACTED]

Con ricorso depositato il 03.07.2023, Giannino Francesca ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni con l'assistenza dell'OCC, avv. Laura Maria Pia Tota, la quale ha espresso valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Dalla relazione emerge che: -la debitoria ammonta ad € 194.334,11, comprensiva dei costi della procedura; - la ricorrente, dipendente part time al 33,33% dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, come "addetta a funzioni di segreteria", percepisce uno stipendio mensile pari ad € 621,99; - la ricorrente ha esposto di essere titolare di conto corrente acceso presso la Banca Intesa SanPaolo, recante giacenza in data 29.9.2022 di € 2.059,08, di un'autovettura, di carta di credito, con saldo attivo al 31.12.2022 di € 74,71, di credito per "prestito" di € 1.000,00 nei confronti del coniuge, [REDACTED] di € 2.700,00 a titolo di finanza esterna messa a disposizione da [REDACTED] madre della ricorrente; - la ricorrente non è titolare di beni immobili né mobili registrati, così come attestato dall'OCC; il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa, dal coniuge e dal figlio minore; - le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della Giannino e del suo nucleo familiare ammontano ad euro 1.067,23, come attestato dall'OCC. In via preliminare deve osservarsi



che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII.

Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è collocabile nel comune di Trani.

L'esame della documentazione in atti induce a ritenere sussistente la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, posto che:

- a) dal punto di vista soggettivo, la debitrice riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- b) dal punto di vista oggettivo, la debitrice versa in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC nella propria relazione.

Considerato che la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it); che non rappresenta motivo di inammissibilità, invero, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

Mette conto rilevare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie- considerati, nel caso di specie, il reddito da



lavoro dipendente della debitrice nonché quello da lavoro autonomo del marito, le giacenze sul conto corrente, il saldo attivo sulla carta di credito, deve essere determinata in € è pari ad € 350,00 (pari a 1/3 circa del fabbisogno mensile della famiglia, quantificate in euro 1.067,23) atteso che anche il coniuge, [REDACTED] deve contribuire con parte del proprio reddito al sostentamento del nucleo familiare in considerazione degli obblighi di assistenza materiale e morale fra i coniugi. Si ritiene opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo di cui la ricorrente è proprietaria, alla luce del verosimile valore di realizzo dello stesso e della funzionalità al percepimento dei redditi da parte della debitrice.

Può emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1, 2, 27, 125, 268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Giannino Francesca (C.F.: GNNFNC73M56A669T), [REDACTED]
[REDACTED]
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Laura Maria Pia Tota
- 4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: a) il reddito della ricorrente Giannino Francesca dell'importo di € 350,00 mensili, con obbligo di versare in favore della procedura i redditi eccedente la somma di € 350,00 (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; b) l'autoveicolo nella titolarità della debitrice;
- 6) dispone che siano compresi nella liquidazione la giacenza presente sul conto corrente acceso presso Banca Intesa San Paolo, recante giacenza di € 2.059,08, oltre al saldo attivo di € 74,71, risultante sulla carta di credito intestata alla ricorrente, la somma di € 2.700,00 a titolo di finanza esterna messa a disposizione da [REDACTED] madre della ricorrente, e la somma di € 1.000,00, credito a titolo di prestito nei confronti del coniuge, [REDACTED]
- 7) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 9) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
- 10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
- 11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

Dott. Giuseppe Rana

